

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **16/1971** (ECLI:IT:COST:1971:16)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **28/01/1971**; Decisione del **29/01/1971**

Deposito del **02/02/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5403**

Atti decisi:

N. 16

ORDINANZA 29 GENNAIO 1971

Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 35 del 10 febbraio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 3

aprile 1969 e l'11 dicembre 1969 dai giudici di sorveglianza presso i tribunali di Messina e di Livorno sulle istanze di Arena Salvatore Benedetto e di Alberti Vanni Remigio, iscritte ai nn. 179 del registro ordinanze 1969 e 52 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969 e n. 64 dell'11 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze citate in epigrafe hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono l'infungibilità fra carcerazione preventiva e misura di sicurezza detentiva.

Considerato che della questione relativa all'infungibilità fra la carcerazione preventiva e la misura di sicurezza detentiva - sorta in precedenza con riguardo all'art. 206 del codice penale - questa Corte, con sentenza n. 96 del 1970, ha già dichiarato l'infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che gli argomenti addotti da questa Corte valgono anche in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, poiché si fondano sulla differenza - riconosciuta dalla stessa Costituzione: art. 25 - tra pena e misura di sicurezza;

che le ordinanze ricavano l'infungibilità tra carcerazione preventiva e misura di sicurezza dagli artt. 137 cod. pen. e 271, ultimo comma, cod. proc. pen., sì che la questione, nonostante la diversità delle norme denunciate, è quella stessa della quale la citata sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1970 ha dichiarato l'infondatezza;

che non sussistono motivi per scostarsi dalla precedente decisione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, con le due ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.